

# REGOLAMENTO PER L'ATTRACCO DI NATANTI NELLA LAGUNA DI LESINA

## CAPITOLO I

### Finalità e campo d'applicazione

#### Art. 1 Finalità

Con il presente regolamento, il Comune di Lesina definisce e disciplina l'attracco a lago e a riva di natanti siano essi sandali utilizzati da pescatori che natanti da diporto

#### Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente regolamento è applicabile agli attracchi a lago ed a riva ( paletti e scivoli) di proprietà del Comune di Lesina

Il Comune è autorizzato a disciplinare l'ordine e l'esercizio degli attracchi a lago ed a riva sopraindicati, se occorre, mediante ordinanze.

Restano riservate le competenze dell'Amministrazione provinciale di Foggia e della Regione Puglia

## CAPITOLO 2

### Permesso e locazione

#### Art. 3 Obbligo di autorizzazione

E' istituito un registro dei posti barca dell'attracco del lago di Lesina.

Il registro è tenuto ed aggiornato dal Comando dei Vigili Urbani.

Nel registro verrà annotata l'autorizzazione e i dati relativi all'imbarcazione ed al proprietario.

Ai fini del presente regolamento, l'attracco di natanti è libero e gratuito.

Sono ammessi solo natanti muniti di dovuti contrassegni rilasciati dal comune di Lesina, da applicare in modo ben visibile sul natante e sul palo identificativo del posto barca.

Il rilascio del contrassegno costituisce autorizzazione all'uso del posto barca.

Il Comune delega all'Ufficio di Polizia Municipale il rilascio dei contrassegni e l'esecuzione dei relativi controlli.

La domanda per l'ottenimento di un contrassegno va presentata al Comune, all'Ufficio di Polizia Municipale , in forma scritta, mediante l'apposito modulo.

Alla domanda va allegata fotocopia del permesso di pesca per il riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta del posto barca.

#### **Art. 4 Condizioni generali**

Il Comune, allorquando l'interesse generale lo giustifichi, può derogare a quanto previsto dall'articolo precedente e stipulare speciali contratti di locazione e/o concessione con opere a cantieri nautici, imprese di trasporto concessionarie, ditte di noleggio autorizzate, associazioni sportive ed esercizi pubblici.

Alle associazioni sportive, fronte di un programma di promozione di pratiche sportive in laguna, l'area può essere concessa gratuitamente.

La cessione dei contratti e delle autorizzazioni non è ammessa.

Le condizioni d'affitto o di concessione vengono ulteriormente precisate nei contratti.

#### **Art. 6 Durata**

La durata del contratto di locazione è, di regola, un anno, e può essere rinnovata.

La prosecuzione dell'occupazione è legittima a fronte del pagamento della locazione.

### **CAPITOLO 3** **Scelta**

#### **Art. 7 Scelta degli utilizzatori e dei locatari**

Negli impianti esistenti i proprietari dei natanti finora stazionativi hanno diritto alla continuazione dell'utilizzo alle condizioni previste dal presente regolamento e previa formale richiesta.

In assenza di formale richiesta, sentito l'avente titolo, il diritto decade ed il posto potrà essere assegnato ad altro richiedente.

*Per motivi di interesse pubblico il Comune può in qualsiasi momento modificare l'assegnazione senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura, altri che la restituzione pro rata tempore del canone di locazione già versato nei casi di locazione o concessione*

I locatari vengono scelti rispettando il seguente ordine di priorità:

- b) i locatari in essere;
- b) I cantieri nautici, imprese di trasporto concessionarie, ditte di noleggio autorizzate, associazioni sportive ed esercizi pubblici domiciliati nel Comune;
- c) I cantieri nautici, imprese di trasporto concessionarie, ditte di noleggio autorizzate, associazioni sportive ed esercizi pubblici non domiciliati nel Comune;
- d) altri.

#### **Art. 8 Revoche**

Il Comune potrà revocare in ogni momento l'uso se:

- l'imbarcazione non naviga sul lago di Lesina per un periodo di due anni
- l'utente non si attiene alle norme del presente regolamento.

*I canoni di locazione verranno individuati con delibera di Giunta municipale*

*Per le imbarcazioni private depositate sul marciapiede del lungolago, in assenza di autorizzazione, si applica il codice della strada e il regolamento sull'occupazione delle aree pubbliche.*

## **CAPITOLO 4** **Utilizzazione delle infrastrutture**

### **Art. 11 Accesso**

L'accesso agli attracchi locati è riservato ai locatari e ai loro ospiti. In caso di emergenza possono rifugiarsi anche natanti di non locatari che si trovano in difficoltà.

### **Art. 12 Approdo e ormeggio**

Le imbarcazioni devono approdare ed essere ormeggiate al posto loro assegnato. In caso di scarico del pescato o di merci possono essere utilizzati gli scivoli che devono essere immediatamente liberati dopo l'uso.

Ogni struttura che l'utilizzatore intendesse realizzare dovrà essere sottoposta all'autorizzazione preventiva del Comune

E' vietata la realizzazione di manufatti in legno o in pali nell'area dell'attracco e nelle immediate vicinanze all'area di attracco venendo le stesse a costituire un impedimento alla libera navigazione del lungo lago di Lesina.

### **Art. 13 Responsabilità**

L'uso delle infrastrutture comunali di attracco avviene a rischio proprio dell'utente: l'utilizzatore è responsabile per eventuali danni che dovesse causare alle infrastrutture o ad altre imbarcazioni, o a cose di proprietà di altri utenti.

*Nel caso di locazione/concessione il titolare deve essere coperto da una adeguata assicurazione di responsabilità civile.*

*Una fotocopia della polizza assicurativa va trasmessa al Municipio*

*I Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.*

*Il Comune non assume responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o eventi naturali.*

### **Art. 14 Ordine generale**

Gli scivoli/accessi devono sempre essere mantenuti liberi

E' vietato depositare sandali, marotte, natanti di qualsiasi natura sul lungolago di Lesina;

E' Vietato pulire reti e depositarle sulla murata e sul marciapiede del lungolago di Lesina

E' vietato procedere ad attività di rimessaggio delle imbarcazioni sul lungolago di Lesina e nel centro urbano se non in aree munite delle necessarie autorizzazioni.

E' destinata a queste attività l'area comunale di Bocca di Lupo.

Difetti alle imbarcazioni che provocano perdite di olio o di carburante devono essere immediatamente eliminati.

Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area delle infrastrutture d'attracco; qualora dovesse lasciare tracce di sporco sarà suo dovere provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.

*I proprietari dei natanti devono provvedere alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni che devono sempre presentarsi in modo pulito e decoroso.*

*Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o scendere.*

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, o non ormeggiate secondo le prescrizioni del presente Regolamento, saranno rimosse immediatamente dal Comune a spese del proprietario individuato dal relativo contrassegno.

## **CAPITOLO 5** **Disposizioni finali**

### **Art. 15 Sorveglianza Penalità**

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalle norme di legge, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del DLGS 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Fatti salvi i poteri degli Organi di Polizia statale la vigilanza sul rispetto del presente regolamento spetta al comando di Vigilanza Urbana

### **Art. 16 - Norme finali e di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

### **Art. 17 Entrata in vigore e abrogazioni**

Il presente regolamento entra in vigore il ----- 2010